

Parco Nazionale degli Iblei

Premesso che il territorio degli Iblei comprende i seguenti comuni:

Ente territoriale	
Libero consorzio comunale di Siracusa 	Augusta • Avola • Buccheri • Buscemi • Canicattini Bagni • Carlentini • Cassaro • Ferla • Francofonte Floridia • Lentini • Melilli • Noto • Palazzolo Acreide • Pachino • Portopalo di Capo Passero • Rosolini Priolo Gargallo • Siracusa • Solarino • Sortino
Libero consorzio comunale di Ragusa 	Acate • Chiaramonte Gulfi • Comiso • Giarratana • Ispica • Monterosso Almo • Modica • Pozzallo Ragusa • Scicli • Santa Croce Camerina • Vittoria
Città metropolitana di Catania 	Grammichele • Licodia Eubea • Mazzarone • Militello in Val di Catania • Mineo • Palagonia Scordia • Vizzini

Ciò non significa proporre e realizzare il Parco Nazionale degli Iblei allargandolo a questi comuni che a mio parere sono disomogenei nel territorio. La parte veramente importante è ad oggi Riserva Valle dell'Anapo gestita dal Corpo Forestale. Comunque risaliamo al 2007, anno di un famigerato Decreto Legge il n.159

4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.

Chiaramente convertito in legge del 29/11/2007 n. 222:

4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1».

Si parla nel Decreto prima e nella Legge dopo "d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati", si finanzia ogni Parco con la cifra di 250.000 euro per l'anno 2007.

Sono passati ben 15 anni dalla Legge ed ancora nulla di fatto. Perché? A mio parere in quella fase è stata inserita la costituzione dei parchi, forzatamente senza alcun coinvolgimento degli attori principali Comuni e Province, tant'è che ora si cerca di stringere l'iter e concludere con i pareri favorevoli comunicati alla Regione.

Intanto leggiamo su SiracusaOggi:

I sindaci dei Comuni di Buccheri, Ferla, Sortino, Carlentini, Rosolini, Noto e Lentini hanno chiesto la sospensione dell'iter di istituzione del Parco nazionale degli Iblei. Secondo i primi cittadini, la procedura sarebbe carente di alcuni passaggi fondamentali. Perplessità anche sulla nuova proposta di perimetrazione e zonizzazione.

Alessandro Caiazzo, presidente dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, spiega la contrarietà dei 7 comuni siracusani. "E' essenziale avere il quadro ben chiaro e concertare in maniera concreta con il territorio ciò che potrebbe aver un impatto determinante per il futuro delle ex provincie di Siracusa, Ragusa e Catania. Inoltre risulta fondamentale capire come lo studio tecnico, commissionato a suo tempo dall'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, abbia inciso nella nuova proposta di perimetrazione e zonizzazione. Non possiamo accettare alcuna fuga in avanti ne tantomeno nessuna decisione che venga calata dall'alto, soprattutto in un periodo, anche post pandemico, in cui i problemi emersi sono particolarmente seri e quelli emergenti potrebbero esserlo ancora di più".

Caiazzo lancia poi un avvertimento: "chiunque spera di accelerare l'iter istitutivo in difetto di una corretta istruttoria o in assenza di un perimetro procedimentale ben definito e lineare, non farebbe altro che un danno al territorio stesso".

Tutto rinviato, pertanto, ad una serie di incontri tecnici tra i comuni ed il Libero Consorzio di Siracusa, "necessari per verificare la documentazione cartografica nel dettaglio e gli studi preliminari, all'esito dei quali i comuni si esprimeranno e si determineranno, ma non senza aver prima condiviso il percorso con le associazioni di categoria".

Una posizione di fronte alla quale si dice basito Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente. "Stanno cercando di fermare, ancora una volta, l'iter dell'istituzione del Parco nazionale degli Iblei. Tutte le fasi delle concertazioni, del dialogo e del confronto con i territori sono state già espletate. Dove erano questi signori? Tutto l'incartamento è da settimane al Ministero della Transizione ecologica e, tramite esso, all'Ispra per le valutazioni finali. Non sono previsti altri passaggi. Si proceda, quindi, celermente alla definizione del decreto istitutivo. Basta altre perdite di tempo, vogliamo subito il Parco degli Iblei, dopo più di 14 lunghi anni di attesa".

Quindi il mio dubbio sulla consultazione preventiva del territori e sulla perimetrizzazione trova riscontro.

Chiaramente Legambiente si punge e preme nel concludere l'iter costitutivo.

I cacciatori sono contrari, (personalmente sono contro la caccia) e presentano un esposto legale contro l'istituzione del Parco e la sua perimetrizzazione:



PUBBLICATO IL 17 MAGGIO 2022 DA STEFANO PRIVITERA IN PRIMO PIANO, SENZA CATEGORIA CON 867 LETTURE

ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI. CI RISIAMO!

A seguito della pubblicazione di notizie di stampa, cui è seguito immediato accesso agli atti presso l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per verificarne la fondatezza, si è appreso, incredibilmente, come anche in piena emergenza Covid 19 i preposti uffici del Ministero della Transizione Ecologica, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente e dei Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e Siracusa e della Città Metropolitana di Catania, abbiano ritenuto prioritario portare avanti l'iter istitutivo del Parco.

Ma ciò che è ben più grave è il fatto che quanto sopra sia stato posto in essere, ancora una volta, omettendo qualsiasi tipo di concertazione e addirittura informazione del vastissimo territorio siciliano interessato attraverso gli EE.LL. ed i vari portatori di interesse, asse portante del tessuto socio economico del territorio.

Tutto ciò, ancora, in palese violazione di quanto già richiesto dal Ministero stesso e fatto proprio, con formali impegni, dalla Regione Siciliana e dai Liberi Consorzi comunali di Ragusa e Siracusa e dalla Città Metropolitana di Catania.

Per quanto precede l'iter procedimentale, che si apprende essere prossimo alla conclusione, si palesa ancora una volta assolutamente illegittimo e per tale motivo l'Associazione L.C.S. Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.CA Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione ITALCACCIA Sicilia, Comitato Antiparco Nazionale degli Iblei, Con.Si.Cav. CONSORZIO SICILIANO CAVATORI, della CONFAGRICOLTURA – UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di SIRACUSA, di AGRIAMBIENTE Associazione e l'Associazione SICILIA NOSTRA hanno dato mandato all'Avv. Alfio Barbagallo di diffidare gli Enti preposti a sospendere immediatamente l'iter istitutivo del Parco come da nota che si pubblica.

Ci riserviamo di aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi ribadendo la nostra ferma intenzione di combattere con ogni mezzo l'ennesimo tentativo di sottrarre, si teme per l'interesse di pochi, ben 1.467 Km quadrati di territorio alla libera fruizione di tutti i siciliani.

Leggi diffida e nota di trasmissione.

LCS ed altri – MITE ed altri – Parco degli Iblei – Diffida (1)

Istituzione Parco Nazionale degli Iblei – Diffida – Trasmissione pec

Nell'interesse e per conto dell'Associazione L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.CA. Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione ITALCACCIÀ Sicilia, Comitato An parco Nazionale degli Iblei, CON.SI.CAV. Consorzio Siciliano Cavatori, Confagricoltura - Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa, AgriAmbiente Associazione Nazionale e Associazione Sicilia Nostra, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti p.t., si trasmette la nota in allegato.

Dis n  salu .

Avv. Alfio Barbagallo

--

La regione nel frattempo esulta e pubblica il seguente comunicato:

LUNEDÌ, 11 LUGLIO 2022

Il portale: ricerca



Regione Siciliana

Solo testo

Alta visibilità

[Home](#) | [Archivio La Regione Informa](#) | [2019](#) | [Aprile](#) | [Si sblocca iter per Parco Iblei](#)



AMBIENTE - SI SBLOCCA ITER PER PARCO IBLEI. COINVOLTE 3 PROVINCE



Progetto realizzato con i fondi della misura 6.05 del POR Sicilia 2000-2006 fondo FESR



Si sblocca il complesso iter per l'istituzione del Parco nazionale degli Iblei. Nei prossimi giorni, la Regione Siciliana trasmetterà al ministero dell'Ambiente la richiesta di avvio dell'istruttoria, frutto di un sano confronto con le istituzioni locali e gli enti territoriali.

«Abbiamo esercitato - commenta il presidente Nello Musumeci - un delicato ruolo di mediazione e coordinamento tra i vari attori. Siamo riusciti ad arrivare a una proposta unitaria di Parco che rispetta le esigenze e le aspettative di tutti gli organismi coinvolti. Adesso attendiamo soltanto il via libera dal Ministero, per il raggiungimento di un importante obiettivo qual è il riconoscimento nazionale di un'area dalle grandi potenzialità».

Giungono così a conclusione i lavori del Tavolo tecnico interprovinciale, formato dall'assessorato regionale all'Ambiente, dalla Città metropolitana di Catania e dai Liberi consorzi dei Comuni di Ragusa e di Siracusa. Un momento di confronto che ha portato alla condivisione di un documento cartografico unitario, che tiene conto delle specificità territoriali e delle relative perimetrazioni.

«La creazione del nuovo Parco - sottolinea l'assessore all'Ambiente Toto Cordaro - è un'occasione storica di sviluppo per il territorio, che potrà consentire di attirare nuovi finanziamenti. L'iniziativa di coordinamento del dipartimento Ambiente, guidato dal dirigente generale Beppe Battaglia, è stata fondamentale per superare le criticità degli anni scorsi».

Rientrano nel Parco degli Iblei, le ex Province di Catania (116,59 chilometri quadrati), Ragusa (389,58) e Siracusa (955,79). I Comuni che ricadono nella proposta del Parco sono: Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Vizzini, nell'area etnea; Ragusa, Chiaromonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, in provincia di Ragusa; Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Priolo Gargallo, nel Siracusano. La proposta, che verrà inviata al ministero dell'Ambiente in settimana, comprenderà sia le riserve naturali Pantalica-Valle dell'Anapo, Cavagrande del Cassibile e il complesso speleologico Villasmundo-S.Alfio, sia i Siti di importanza comunitaria (Sic), le Zone speciali di conservazione e le Zone di protezione speciale.

Privacy | Note legali



Anche il Libero Consorzio di Ragusa comunica:



Dichiarazione dell'assessore Iacono sul Parco degli Iblei

Publicato il 11 luglio 2022 ▪ [Comunicati Stampa](#)

UFFICIO STAMPA Comunicato n.376 Dichiarazione dell'assessore al verde pubblico Giovanni Iacono in merito al Parco Nazionale degli Iblei "Il Comune di Ragusa con nota 90077 del 7/7/2022 ha confermato al Libero Consorzio la perimetrazione del Parco degli Iblei per il territorio di propria competenza, così come approvata dal Consiglio Comunale in data 22/09/2015 con deliberazione n. 69 e già a suo tempo trasmessa al Libero Consorzio in data 9/11/2015". Lo dichiara l'assessore Giovanni Iacono il quale sottolinea che "nel 2015, con l'ampliamento della delimitazione del Parco, il Comune di Ragusa inserì le zone naturalisticamente più importanti e pregiate dell'intera zona, come Cava Misericordia, Cava Paradiso, cava Volpe, l'alto corso dell'Irminio, il lago di S.Rosalia, la valle delle Monache, Costa dell'Angelo, zone tutte di tutela 3 del piano paesaggistico, SIC e di codice natura 2000, tutte incredibilmente escluse dalla delimitazione del Parco effettuata nel 2010. In seguito, nella delimitazione del 2015, vennero inclusi tutti i siti nelle quali sono presenti le fonti di approvvigionamento idrico per una parte consistente della provincia. Il Parco Nazionale rientra in un progetto di sviluppo sostenibile che contraddistinguerà Ragusa, città dell'Agricoltura di qualità e dei Parchi naturali e con i polmoni verdi delle cave che l'attraversano, con il marchio di eccellenza essendo parte integrante del Parco Nazionale degli Iblei e capitale della biodiversità, con enormi vantaggi per il turismo e per tutti i comparti produttivi. Ritengo totalmente infondate le notizie relative ad intoppi burocratici per le imprese, causate dal parco per la semplice ragione che le cave naturalistiche sono già zone protette (le industrie si fanno nelle zone industriali) e quindi ciò che si potrà effettuare all'interno del Parco sarà stabilito dall'Ente Parco (Sindaci) e dal relativo regolamento. Ricordo che, come avviene ovunque, in queste zone protette vi è esplosione di vita e di aria salubre che catalizzano la presenza di persone, di turisti, attratti anche da una agricoltura di qualità, fondamentale per uno sviluppo economico collegato al turismo verde che è in continua crescita. È da oltre 13 anni che si fanno concertazioni, nel 2009, 2010, 2017, 2019, e dinanzi al traguardo finale ancora si cercano ulteriori concertazioni. Riteniamo che adesso sia arrivato il momento, benedetto perché porterà vantaggi e ricchezza per il territorio, che il Parco Nazionale degli Iblei venga definitivamente approvato; confidiamo nel Governo Nazionale e nei Ministeri dell'Ambiente e della Transizione Ecologica per dare, finalmente, agli iblei l'opportunità di questo riconoscimento di valore del territorio".



Il libero Consorzio Comunale di Siracusa, (di Catania non ho trovato nulla, come se la vicenda non sia di loro interesse), Con Prot. n. 3795/Gab del 30/06/2022 invia agli Enti interessati Il procedimento relativo all'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. Finalmente si hanno chiare le norme che riguardano la conduzione, i controlli e soprattutto i divieti, dando termine ultimo per eventuali osservazioni e/o proposte il 31 luglio 2022 al perimetro finale inviato dalla Regione Siciliana:

Allegato A – Disciplina di Tutela

Art. 1. Zonazione interna

1. Il territorio del Parco Nazionale degli Iblei, così come delimitato nella cartografia allegata, è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
- zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, di connessione ecologica, con elevato grado di antropizzazione.

Art. 2. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, di habitat di interesse comunitario, di habitat di specie e di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", nonché di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
- b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
- c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale;
- d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonché di attività ricreative compatibili;
- e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei centri e dei nuclei abitati rurali;
- g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche eco-sostenibili, e di attività connesse alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti;
- h) la promozione e la fruibilità dell'intera area del Parco mediante la pianificazione di interventi ambientalmente sostenibili volti alla valorizzazione dei siti di notevole interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale, nell'ottica di conciliazione tra l'ambiente, il turismo e la possibilità di sostentamento per le popolazioni locali.

Art. 3. Divieti generali

Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale degli Iblei:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso. Tali piani di intervento sono elaborati tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente presenti;
- b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea protetta ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo, la raccolta di funghi, tartufi, della vegetazione spontanea, delle sementi, dei frutti e di altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee e/o esotiche, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco. È consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, l'attuazione di progetti di miglioramento ambientale delle aree di cava;
- f) l'attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;
- g) la modificazione del regime delle acque
- h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8;
- i) l'introduzione e la detenzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo o strumento atti alla cattura o all'uccisione di animali o distruzione o danneggiamento di habitat e piante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle autorizzazioni e le licenze concesse per l'esercizio di funzioni istituzionali, lavorative e per motivi di difesa personale; È consentita l'introduzione di fuochi pirotecnici, da far esplodere solo in occasione di tradizionali sagre locali e festività esclusivamente nelle zone 2 e 3, previa comunicazione dell'Ente Parco, nel rispetto di un apposito disciplinare redatto dall'Ente.
- l) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- m) l'uso dei fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli
- n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- o) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- p) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

q) la distruzione dei muretti a secco esistenti, caratteristici dell'area iblea; la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche è consentita se realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali. Sono consentiti la manutenzione e il restauro dei muretti a secco esistenti, qualora questi presentino evidenti condizioni di instabilità e degrado. Il restauro è consentito attraverso l'utilizzo di criteri e materiali tradizionali;

r) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;

s) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera c);

t) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione dei Piani Paesaggistici adottati nell'area iblea; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del manufatto rurale è condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;

u) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere

2. Previa comunicazione all'Ente Parco e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevante interesse nazionale. L'Ente Parco, qualora lo ritenga necessario, può indicare opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali.

3. Fermo restando l'acquisizione dei necessari pareri paesaggistici e di valutazione di incidenza quando previsti, resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria degli impianti a fune, delle pale eoliche, degli impianti tecnologici in genere e delle infrastrutture legittimamente esistenti e conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica dandone comunicazione all'Ente Parco; in caso di non conformità il Direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro trenta giorni dal ricevimento. Previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, è consentita la rigenerazione e l'ammmodernamento degli impianti tecnologici in genere, anche mediante sostituzione delle strutture esistenti con elementi funzionali tecnologicamente innovativi, che riducano o annullino il consumo di suolo, gli eventuali impatti ambientali e sul paesaggio

Art. 4. Divieti in zona I

1. Nelle aree di zona I di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti per attività incompatibili con le finalità del parco;

a1) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale;

b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b);

f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi decreti di aggiornamento e integrazione;

g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

2. Previa parere dell'Ente Parco e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture lineari esistenti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici presenti in Zona 1. L'Ente parco nel proprio parere inserisce gli opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali in coerenza gli obiettivi di tutela della Zona 1.

Art. 5. Divieti in zona 2

Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);

b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;

c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi decreti di aggiornamento e integrazione; .

Art. 6. Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione di incidenza regionale condotta ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai

servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:

- a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
- b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
- c) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
- h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
- c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
- d) i piani forestali;
- e) i piani di miglioramento fondiario;
- f) i nuovi allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali.
- g) Incentivi potranno essere previsti nel piano del parco per l'allevamento delle razze autoctone dell'area iblea (vacca modicana, asino ragusano, pecora comisana, cavallo iblei, ecc...)

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, da espletarsi in conformità ai contenuti delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019). L'esito della valutazione di incidenza è vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o nulla osta di competenza dell'Ente Parco.

4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorso novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:

- a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di

cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;

c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco.

d) le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile anche integrate negli edifici;

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato ed essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non deve comunque eccedere il 10% della superficie utile. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; qualora detti ampliamenti interessino siti della rete Natura 2000 questi possono essere autorizzati dall'Ente Parco solo a seguito di esito positivo della valutazione di incidenza.

Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti a autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile anche da integrare negli edifici; Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco.

c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;

d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;

e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto previsto nel PRG e nel Piano Paesaggistico vigente nell'area interessata; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3

Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei Piani Regolatori Generali dei singoli Comuni, purché conformi con le previsioni di cui al Piano paesaggistico adottati, nonché, in presenza di siti Natura 2000, alle eventuali prescrizioni o condizioni d'obbligo previste in sede di valutazione di incidenza rilasciata sui singoli interventi

2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.

3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformità al decreto istitutivo del Parco e alla disciplina del Piano Paesaggistico, disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m., secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, così come modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, incardinando altresì a se la competenza sul rilascio delle determinazioni in materia di valutazione di incidenza condotta ai sensi dell'articolo 5 del DPR n.357/1997 e delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019). A tal fine, l'Ente Parco può avvalersi di un apposito comitato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n.394/1991.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Art. 11 - Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è affidata al Corpo forestale della Regione Siciliana nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, c, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Il territorio del Parco, esteso 1467.19 km², comprende in tutto 3 province e 27 Comuni.

Di seguito si riportano le tabelle 1 e 2 che mostrano rispettivamente le superfici per singola Provincia e le superfici per singolo Comune.

PROVINCIA	SUPERFICIE PARCO KM ²
CT	116,86
RG	396,96
SR	953,53
TOTALE	1467,35

Tabella 1- Estensione del Parco per Provincia

	Comune	SUPERFICIE PARCO KM ²
1	Avola	25,60
2	Buccheri	54,39
3	Buscemi	51,28
4	Canicattini Bagni	15,11
5	Carlentini	79,65
6	Cassaro	19,36
7	Chiaromonte Gulfi	25,43
8	Ferla	24,80
9	Floridia	9,90
10	Francofonte	34,89
11	Giarratana	43,02
12	Ispica	14,66
13	Lentini	2,22
14	Licodia Eubea	30,58
15	Melilli	72,96
16	Militello in Val di Catania	7,35
17	Modica	127,64
18	Monterosso Almo	56,15
19	Noto	302,66
20	Palazzolo Acreide	86,24
21	Priolo Gargallo	19,54
22	Ragusa	130,07
23	Rosolini	47,33
24	Siracusa	13,40
25	Solarino	1,75
26	Sortino	92,43
27	Vizzini	78,92
	Totale complessivo	1467,35

Tabella 2- Estensione del Parco per Comune

SICILIA PARCHI

Si torna a parlare di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. Le amministrazioni comunali dei territori interessati si sono confrontate via web nei giorni scorsi per sollecitare l'iter istitutivo. Presenti il sindaco Giovanni Burtone di Militello Val di Catania, il sindaco Vito Saverio Cortese di Vizzini con l'agronomo Luigi Calmo, il sindaco Michelangelo Giansiracusa di Ferla, il sindaco Bartolo Giacquinta di Giarratana, Marco Mastriani componente al Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale della Regione Siciliana, moderatore Carmelo Nicoloso coordinatore per il mezzogiorno del Comitato Parchi Italia. I collegamenti esterni hanno portato il contributo di Alfredo Petralia, presidente Ente Fauna Siciliana, Fabio Pisana presidente del Forum Agenda21 di Noto, Roberto Allegrezza per Strategia Val di Noto 2020; Nello Russo vicepresidente nazionale Movimento Azzurro, il sindaco di Licodia Eubea Giovanni Verga e il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato. L'incontro ha trattato fondamentalmente aspetti normativi e amministrativi che ad oggi hanno interessato l'iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei, iniziato nel 2007 con l'approvazione al Parlamento Italiano della legge nazionale 222 del 29 novembre 2007, ad oggi proseguito con il coinvolgimento dei Liberi Consorzi Comunali di Ragusa, Siracusa e della Città Metropolitana di Catania, della Regione Siciliana con l'Assessorato al Territorio e Ambiente, dei comuni coinvolti nel provvedimento e del Ministero dell'Ambiente, competente in materia per l'istituzione dei Parchi Nazionali in Italia. Nel corso dell'incontro sono stati chiariti alcuni aspetti normativi e amministrativi sull'iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei, così come prevede la legge nazionale. Gli organizzatori dell'incontro Carmelo Nicoloso e Marco Mastriani hanno ritenuto "utile e formativo l'incontro, non solo per chiarire alcuni aspetti tecnici e amministrativi, ma in particolare per comprendere l'opportunità socio-economica dell'area protetta per il comprensorio ibleo, quindi l'importanza storica per promuovere l'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. "Si ritiene – affermano – che il tempo trascorso fino ad oggi, ovvero ben 13 anni dall'approvazione della normativa nazionale che prevede l'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, sia eccessivo, rispetto agli esaurienti argomenti formulati, indirizzati a comprendere e suggerire proposte in merito. Necessita procedere e completare l'iter istitutivo presso il

Ministero dell'Ambiente, per dotare l'intero comprensorio ibleo – che si estende in provincia di Siracusa, Ragusa e Catania – di uno strumento indispensabile per la tutela, promozione e valorizzazione dell'importante patrimonio ambientale, naturale, culturale, archeologico, artistico, etnoantropologico, enogastronomico che offre quest'area della Sicilia sudorientale". Il forum ha visto anche un contributo di Franco Tassi per il Centro Parchi Internazionale. Nell'approssimarsi del solenne Centenario dei due Parchi Nazionali più antichi d'Italia, Abruzzo e Gran Paradiso (2022), è stato richiesto infatti al Centro Parchi Internazionale di definire, nelle linee generali, quale dovrà essere il carattere dei Parchi Nazionali futuri, idonei a svolgere un ruolo fondamentale nella attuale realtà in continua e rapida evoluzione, apportando alcuni miglioramenti alla Legge quadro sulle Aree Protette, risalente a circa 30 anni fa (1991), e talvolta non adeguatamente applicata nella pratica.

Segue a fini di documentazione una scheda tecnica sul valore naturalistico dell'istituendo Parco.

(A cura di Carmelo Nicoloso).

Chiaramente l'opinione di Sicilia Parchi è favorevole all'istituzione. Controllano attualmente quattro Parchi e varie Riserve.

Concludendo, ritengo l'estensione del futuro Parco troppo grande con un territorio disomogeneo e colture completamente diversificate. Non era necessario una ulteriore restrizione e vincoli per il nostro territorio che accoglie la Riserva valle dell'A-
napo e tutti i terreni acquisiti dalla Regione e di competenza del Corpo Forestale.

Comunque leggendo quanto scritto, ognuno si può fare una propria opinione, favorevole o contrario, l'importante è prendere coscienza di ciò che ci stanno imponendo. AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA.

